



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 14 del 01-07-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **uno** del mese di **Luglio** a partire dalle ore **09:00**, nella Videoconferenza, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il FABIO VALENTINI in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	Cognome e Nome	Presenze
BENNI LUCA	Presente	VALENTINI FABIO	Presente
NARDI SILVIA	Presente	LUCHERINI ALESSANDRO	Presente
CORONA GIOVANNI	Presente	SACCONI ELEONORA	Assente
FEDELE MARCO	Presente	MAZZONI QUINTO	Assente
SOCCIARELLI EMANUELA	Presente	CORNIGLIA FRANCESCO	Assente
STEFANELLI ORNELLA	Presente		

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. POMPEO SAVARINO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il FABIO VALENTINI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

E' presente in qualità di verbalizzante MARA DE ANGELIS.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n.6

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

VISTO altresì l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

CONSIDERATO che il medesimo art. art. 1 comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova IMU"

CONSIDERATO che l'art. 1, c.779, della L. 160/2019, stabilisce che " Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'[articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), all'[articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#), e all'[articolo 172, comma 1, lettera c\), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020";

VERIFICATO che la normativa richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che , ai sensi della sopraddetta normativa, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che , ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

VISTO l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

VISTO altresì l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

CONSIDERATO che il medesimo art. art. 1 comma 738 provvede ad abrogare la TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova IMU"

RICHIAMATE le aliquote IMU in vigore per l'anno 2019 adottate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2019 come di seguito riportate:

CATEGORIA	ALIQUOTA
Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,60 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	10,60 per mille
Aliquota per i fabbricati dei gruppi catastali C/1 "Negozzi e Botteghe", C/3 "Laboratori per arti e mestieri" e A/10 "Uffici e studi privati"	7,60 per mille
Aliquota per i terreni agricoli	4,60 per mille
Aliquota per i fabbricati appartenenti alla categoria A e relative pertinenze, con esclusione delle	

DELIBERA n. 14 del 01-07-2020

categorie catastali A/1, A/8 e A/10 e relative pertinenze, concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta 1 grado.(Con riduzione del 50% della base imponibile)	7,60 per mille
---	----------------

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI:

CATEGORIA	ALIQUOTA
Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU	esente
Immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli"	0,8 per mille
fabbricati DIVERSI da quelli sopra indicati, per le aree edificabili e per gli immobili del gruppo catastale D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli"	0,00 per mille

DATO ATTO che la maggiorazione pari allo 0,80 per mille, applicata per l'anno 2015 è stata confermata espressamente all'anno 2019 con le seguenti delibere del consiglio comunale:

- n. 35 del 23/07/2015 aliquote TASI anno 2015
- n. 28 del 29/04/2016 aliquote TASI anno 2016
- n. 17 del 28/03/2017 aliquote TASI anno 2017
- n. 86 del 29/11/2017 aliquote TASI anno 2018
- n. 14 del 28/03/2019 aliquote TASI anno 2019

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentare fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020 con la quale, preso atto della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il Coronavirus dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 2020, è stato dichiarato, per i sei mesi dalla data del provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

VISTO il DPCM dell'11 Marzo 2020, con il quale sono state dettate ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 Febbre 2020 n. 6, da applicare all'interno del territorio nazionale dal 12 Marzo 2020 fino al 25 Marzo 2020 ed è stato inoltre stabilito che dalla data di efficacia del predetto Decreto, cessano di produrre effetti, ove non compatibili, le misure di cui al D.P.C.M. 08 Marzo 2020 DELIBERA n. 14 del 01-07-2020

2020 e al D.P.C.M. 09 Marzo 2020;

VISTO il Decreto Legge del 25 Marzo 2020 n. 19, art. 1 comma 2 lettera a, limitazioni della circolazione delle persone, prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da specifiche ragioni, ed anche comma 2 lett. b, chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici altri spazi pubblici ed anche comma 2 lett. c, limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;

VISTO il D.L. n. 34 del 19/05/2020 cosiddetto "Decreto Rilancio" con cui il Governo Centrale ha previsto molteplici e diversi interventi economici a sostegno degli esercizi commerciali e artigianali e delle attività produttive la cui attività è stata sospesa il *lockdown* nel periodo 11.03.2020 – 31.05.2020

VISTO in particolare l'art. 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria – IMU per il settore turistico" che prevede l'esenzione di prima rata della nuova IMU degli immobili ad uso turistico elencati alle lettere a) e b) a condizione che ricorra la coincidenza proprietario e gestore dell'attività prevedendo il ristoro ai comuni per le mancate entrate;

EVIDENZIATO che, nell'ambito delle misure a sostegno alle imprese questa amministrazione intende solo per l'anno in corso abbassare fino al 4,6 per mille l'aliquota IMU degli immobili accatastrati nella Categoria C1 "Negozii e Botteghe";

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che fa parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle Finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto viene reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	0.00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D escluso i D/10	10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati dei gruppi catastali C/1 "Negozii e Botteghe", C/3 "Laboratori per arti e mestieri"	5,00 per mille
Aliquota per i terreni agricoli	4,60 per mille
Aliquota per i fabbricati appartenenti alla categoria A e relative pertinenze, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/10 e relative pertinenze, concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta 1 grado.(Contribuzione del 50% della base imponibile)	7,60 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso	2,50 per mille

DELIBERA n. 14 del 01-07-2020

locati	
Aliquota per i fabbricati dei gruppi catastali A/10 "Uffici e studi privati"	7.60 per mille
Aliquotaper tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,60 per mille

RITENUTO, pertanto, di approvare per l'anno 2020 le aliquote e detrazioni ai fini IMU;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 1, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria prot. n. 13741 del 03/06/2020;

VISTI i pareri dei Servizi Finanziari, in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla proposta di presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla prima Commissione Consiliare Permanente;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento generale delle entrate;

VISTO l'esito della votazione espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente richiamati:

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4,00 per mille
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale	0.00 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D escluso i D/10	10,6 per mille
Aliquota per i fabbricati dei gruppi catastali C/1 "Negozii e Botteghe", C/3 "Laboratori per arti e mestieri"	5,00 per mille
Aliquota per i terreni agricoli	4,60 per mille
Aliquota per i fabbricati appartenenti alla categoria A e relative pertinenze, con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/10 e relative pertinenze, concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta 1 grado. (Con riduzione del 50% della base imponibile)	7,60 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,50 per mille
Aliquota per i fabbricati dei gruppi catastali A/10 "Uffici e studi privati"	7.60 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	10,60 per mille

3. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.
4. Di stabilire che, ai sensi della normativa vigente, l'imposta dovrà essere versata alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, con possibilità di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai sensi della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote regolamentari vigenti nell'anno precedente.

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risu
approvata con voti favorevoli n. 6, contrari n. 2 (Fedele, Socciarelli)

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con \n
favorevoli n. 6, astenuti n. 2 (Fedele, Socciarelli), resi in forma palese per alzata di mano, delibera di render
presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle le
DELIBERA n. 14 del 01-07-2020

sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio TRIBUTI - SUAP sulla presente proposta in ordine alla regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 29-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI - SUAP
DOTT.SSA STEFANIA FLAMINI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio RAGIONERIA - PERSONALE - TRIBUTI, sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere **Favorevole**.

Montalto di Castro, 29-05-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
F.TO DE ANGELIS MARA

IL PRESIDENTE
F.TO FABIO VALENTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. POMPEO SAVARINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE
ORIOLES

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 267/2000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F.TO DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
DOTT. ANTONINO D'ESTE ORIOLES
